



Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

**SCHEMA di
Contratto di Accordo Quadro
per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo.**

(in esecuzione della delibera del C.d.A. approvata in data 16.10.2017)

CIG _____

PER L'APPALTATORE

PER LA TUA S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
della fase di affidamento
Dott. Paolo Marino



TRA

la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.** con sede legale in Chieti in Via Asinio Herio, n. 75, codice fiscale e partita IVA 00288240690, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Committente o Stazione Appaltante o TUA, per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale, il Dott. Tullio Tonelli nato a (....) il nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

E

la **Società** .., con sede sociale in Via .., n. .. in .., codice fiscale e partita IVA .., di seguito nel presente atto denominata semplicemente Fornitrice o Appaltatore, per la quale interviene nel presente atto, il Sig. nato a .. il .. nella sua qualità di ..,

PREMESSO

- che il C.d.A. di TUA S.p.A. con delibera approvata con Verbale in data _____ ha autorizzato l'indizione della procedura aperta n. 34/TUA/2017 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per una annualità;
- che la Commissione di gara, appositamente nominata dalla Committente ha aggiudicato in via provvisoria la gara, con verbale in data _____, alla Società _____ di _____, per l'importo complessivo di AQ di € 2.000.000,00;
- che la suddetta gara è stata aggiudicata al minor moltiplicatore unico offerto da applicare alle tariffe lorde orarie previste dal vigente CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità e TPL) di cui al Capitolato Tecnico posto a base di gara pari a _____;
- che per l'offerta del suddetto operatore economico aggiudicatario non ricorre il caso dell'anomalia della stessa ovvero che è stato attivato il procedimento di valutazione dell'anomalia e che l'offerta è stata giudicata non anomala come da attestazione prot. n. _____ del _____;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti speciali richiesti e dichiarati, come da relativa attestazione del Responsabile del procedimento della fase di affidamento prot. n. _____ del _____;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti di idoneità professionale e generali richiesti e dichiarati, come da relativa attestazione del Responsabile del procedimento della fase di affidamento prot. n. _____ del _____;
- che con lettera prot. n. _____ del _____ è stata comunicata all'Appaltatore l'aggiudicazione definitiva efficace, fatta salva la sola verifica circa l'Informativa antimafia prefettizia, in corso di acquisizione a tale data, in pendenza della quale il contratto di Accordo Quadro di cui trattasi sarebbe stato sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 5 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 in materia di antimafia (se ricorre il caso);
- che essendo tuttora in corso di istruttoria la Pratica di acquisizione dell'Informativa



Antimafia, come da richiesta n. _____ in data _____, ed essendo trascorsi 45 giorni dalla ricezione da parte della competente Prefettura della richiesta di Informativa prefettizia, si può procedere alla stipula contrattuale, fatte salve le facoltà di revoca o recesso, di cui alla condizione risolutiva stabilita dall'art. 5 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 e s.m.i. in materia di antimafia (se ricorre il caso) ovvero

- che dalla Informativa della Prefettura di _____ n. _____ in data _____, acclarata al prot. n. _____ del _____ non risulta a carico dell'operatore economico alcuna causa di divieto indicata nell'allegato 1 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di Accordo Quadro ai sensi dell'art. _____ del presente A.Q.;
- che pertanto si può procedere alla stipula del presente contratto di Accordo Quadro nei termini prescritti,

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

RICHIAMO DELLE PREMESSE

1. Le premesse del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso che le parti dichiarano espressamente di sottoscrivere con particolare riferimento al seguente comma.

Art. 2

OGGETTO

1. La TUA con il presente Accordo Quadro, nel seguito indicato, per brevità, come A.Q. avrà facoltà di affidare in appalto all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguire, la prestazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo mediante la stipula di successivi Contratti di Appalto Applicativi, di cui al seguente art. 7.
2. Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto del **Capitolato Tecnico allegato al presente (All.1)**.


Art. 3

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo per l'attuazione dell'intero AQ è di € 2.000.000,00 oltre IVA.
2. All'aggiudicatario è garantita la stipula del 1° contratto applicativo di AQ (1° CA di AQ).
3. Gli importi suddetti sono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
4. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4

PREZZI CONTRATTUALI



1. I prezzi contrattuali sono quelli di cui **all'offerta economica** presentata in sede di gara, allegata al presente AQ per farne parte integrante e sostanziale (**All. 2**), corrispondente al moltiplicatore unico di _____.

Art. 5

MODALITÀ D'ESECUZIONE ATTRAVERSO CONTRATTI APPLICATIVI

1. Il servizio sarà affidato a mezzo di singoli contratti applicativi (nel seguito denominati CA) fermi restando i prezzi e le condizioni pattuite con la sottoscrizione dell'AQ.
2. Il Contratto di Appalto Applicativo" (CA) è allegato in Schema al presente AQ firmato dalle parti contraenti in duplice copia per farne parte integrante e sostanziale (**All. 3**).
3. I singoli CA avranno presuntivamente cadenza bimestrale, con una stima di €/mese 200.000,00 al netto di IVA.
4. La Committente si riserva la facoltà di emettere CA con cadenza anche diversa per periodi superiori al mese ovvero per periodi pari a frazioni di mese.
5. La firma dei singoli CA è demandata al Presidente del C.d.A. di TUA.
6. Il CA definisce l'importo stimato per il periodo di durata del CA stesso.
7. Gli ordinativi relativi alle singole figure professionali richieste, con comunicazione di tutti i dati necessari ai fini della contabilizzazione delle prestazioni e della fatturazione, per ciascun CA, potranno essere emessi dal Direttore Generale ovvero dal Responsabile del procedimento della fase di esecuzione.
8. La disciplina del presente A.Q. si intende applicata autonomamente ad ogni CA con il quale la TUA provvederà, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'articolo 7, ad affidare all'Appaltatore la prestazione.

Art. 6

FACOLTÀ DI RECESSO

1. La sottoscrizione del presente A.Q. non vincola in alcun modo la TUA alla stipula dei CA successivi al 1°. La stessa TUA, perciò, avrà facoltà di recesso dal presente A.Q. in qualsiasi momento per onerosità del contratto, per mancanza di finanziamenti, per mutate sue esigenze o per qualsiasi altra causa ritenuta conveniente, dietro semplice comunicazione all'Appaltatore che non avrà nulla a pretendere salvo il pagamento delle prestazioni rese.
2. Tale facoltà non esonera l'Appaltatore dal rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente A.Q.

Art. 9

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI A.Q. E DEI C.A.

1. E' allegato al presente AQ il **Capitolato Tecnico** posto a base di gara, firmato in duplice originale dalle parti contraenti (**All. 1**)
2. E' allegata al presente AQ l'**offerta economica** presentata dall'Appaltatore in sede di gara, firmata in duplice originale dalle parti contraenti (**All. 2**)



3. E' allegato al presente AQ lo schema di contratto applicativo (C.A.) da utilizzare per la stipula dei successivi C.A., firmato in duplice originale dalle parti contraenti (All. 3)
4. E' allegata al presente AQ la fotocopia della polizza fideiussoria di cauzione di Accordo Quadro, firmata in duplice originale dalle parti contraenti (All. 4)
5. E' allegato al presente AQ il **Capitolato Tecnico posto a base di gara (All. 5);**
6. Attestato con i dati **IBAN** per il pagamento delle fatture (All. 6).
7. Altro

Art. 10

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha validità di anni uno dalla data di stipula ovvero dalla data della apposita comunicazione scritta da parte della stazione appaltante di inizio decorrenza termini.

Art. 11

FATTURAZIONE e PAGAMENTI

1. Per le modalità di fatturazione e pagamento si fa espresso riferimento all'art. 11 del Capitolato Tecnico.
2. Si specifica che la TUA è assoggettata all'istituto dello "split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, giusta D.L. 24.4.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96.
3. Le fatture dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono ed il codice CIG in epigrafe indicato.
4. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito alla Fornitrice, in originale o copia conforme, in corso di validità ovvero di data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data della fattura, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la stessa Fornitrice possa accampare pretese al riguardo.
5. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.
6. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente nei termini di cui all'art. 11 del Capitolato, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice, con riferimento al CIG in epigrafe come da dichiarazione allegata ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010.

La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento



all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12

REVISIONE PREZZI

1. I prezzi si intendono fissi ed invariabili non essendo ammessa in alcun caso la loro revisione ovvero

Art. 13

GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DI ACCORDO QUADRO

1. Ai sensi del Bando di gara l'Appaltatore ha costituito una **Cauzione definitiva** di € _____ (Euro _____/___), pari al ____% (_____ per cento) dell'importo del presente A.Q. mediante **polizza fideiussoria** n. _____ rilasciata in _____ il _____ dalle Assicurazioni _____ Agenzia di _____ n. _____. L'originale della suddetta polizza resta depositata agli atti della Stazione Appaltante. Copia della suddetta polizza è allegata in duplice esemplare al presente contratto, firmata in duplice copia, dalle parti contraenti, per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 14


SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016 e smi.
2. Si allega al presente contratto di Accordo Quadro la fotocopia della dichiarazione relativa al **sub-appalto** presentata in sede di gara dall'Appaltatore, firmata in duplice originale dalle parti contraenti, per farne parte integrante e sostanziale (**ove ricorre il caso**).
3. La Committente rilascerà autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.L.vo 490/94 come integrato dal D.P.R. 252/98.

Art. 15

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. La Fornitrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
 - b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto



non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.
 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.

Art. 16

SEGRETEZZA E UTILIZZO INFORMAZIONI

1. La Fornitrice s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchesia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
3. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Privacy.

Art. 17

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

1. La Fornitrice acconsente, ai sensi della Legge n. 675/96 come modificata con d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali dai medesimo forniti nell'ambito delle attività della Committente, nel rispetto della suddetta Legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Committente sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. La Fornitrice è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Committente come ad esempio:
 - a) per dare esecuzione ad obblighi di legge,
 - b) per esigenze di tipo operativo e/o gestionale,
 - c) per esigenze preliminari alla stipula del presente contratto e relativi annessi,
 - d) per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. La Fornitrice è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 come di seguito riportati.
7. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - c) di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 19

SPESE DI GESTIONE, IMPOSTE, TASSE E CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate



si intendono I.V.A. esclusa.

6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE

1. Le controversie nascenti dal presente A.Q. e dai CA saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Chieti.

ARTICOLO 21

VALIDITA' DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione.
2. In deroga al comma 1 del presente articolo le parti danno atto che il contratto stesso è stipulato, per motivi di somma urgenza, in pendenza dell'acquisizione dell'informativa prefettizia in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi d.lgs. n. 153/14, con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e modificative al d.lgs. 159/11, recante il Codice Antimafia. Per tale motivo il contratto stesso è sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 3 d.lgs. n. 153/14. Qualora dalla successiva informativa del prefetto risultasse la sussistenza di una causa di divieto previste o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procede ai sensi del medesimo art. 3 dello stesso decreto.

PER L'APPALTATORE

Data e firma

PER LA TUA S.p.A.

Data e firma

